Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo SEGRETARIATO GENERALE

Ai tutti gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica

e, p.c.:

Al Capo di Gabinetto

All'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Facendo seguito a quanto comunicato in merito all'argomento in oggetto indicato con le precedenti circolari emanate da questo Segretariato generale, si trasmette il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 2021, recante ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che si applicano, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, dalla data del 16 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

Il predetto DPCM 14 gennaio 2021 conferma il modello di suddivisione in fasce differenziate di rischio e le relative misure di contenimento già previste dal DPCM 3 dicembre 2020, inclusa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera m), la sospensione su tutto il territorio nazionale degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Con riguardo ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura, il DPCM 14 gennaio 202 ne prevede la riapertura, con specifiche limitazioni anche territoriali; in particolare:

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera r), nelle aree cosiddette "gialle", il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo SEGRETARIATO GENERALE

tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte. Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura;

- ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera d) e art. 3, comma 4, lettera m), rispettivamente nelle aree cosiddette "arancioni" e "gialle", restano invece sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 11, all'interno delle nuove aree cosiddette "bianche" con bassa incidenza del virus, cessano di applicarsi le misure di cui al medesimo articolo relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, incluse quelle riguardanti teatri, cinema, musei, istituti e altri luoghi della cultura, alle quali si applicano le misure anti contagio previste dal decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Si richiamano, infine, in quanto applicabili, le indicazioni già definite dall'Amministrazione con le Organizzazioni sindacali in tema di riapertura degli istituti e luoghi della cultura al fine di garantire la sicurezza e salute dei lavoratori e degli utenti, nonché in materia di lavoro agile per cui il DPCM 14 gennaio 2021 conferma le disposizioni previgenti.

Si invitano, infine, le Direzioni generali centrali, nell'esercizio dei poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli Istituti da esse dipendenti a verificare e monitorare, unitamente alla Direzione generale Organizzazione per quanto di specifica competenza, la corretta e concreta applicazione delle disposizioni sopra indicate.

IL SEGRETARIO GENERALE dott. Salvatore Nastasi

